

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 386-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla II^a Commissione permanente
(IGIENE E SANITA')

(RELATORE SAMEK LODOVICI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera
dei deputati nella seduta del 30 gennaio 1964 (V. Stampato n. 661)*

presentato dal **Ministro della Sanità**

di concerto col **Ministro del Bilancio**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 6 febbraio 1964*

COMUNICATI ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1964

Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi

ONOREVOLI SENATORI. — Quanto prima il disegno di legge n. 386 « Bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi », affidato alla Commissione igiene e sanità in sede redigente, che trovasi ora alla vostra ratifica, verrà approvato dal Parlamento, tanto più presto potrà essere avviato a soluzione uno dei problemi più importanti ed annosi, puntualizzato anche nella recente conferenza nazionale dell'agricoltura e al quale si rivolge attualmente, vivissima, l'attenzione delle categorie interessate al settore zootecnico.

Il nostro patrimonio zootecnico è insidiato invero nella sua integrità sanitaria da numerose malattie, ma tra di esse, indubbiamente, emergono, per importanza, la tubercolosi e la brucellosi; malattie contro le quali, per ragioni d'ordine tecnico che non è qui il caso di specificare, la normale azione di vigilanza e di repressione svolta dal servizio veterinario di Stato non può conseguire che risultati del tutto parziali, onde l'esigenza indilazionabile di affrontarle su scala nazionale, organicamente, con metodo scientifico e con mezzi finanziari straordinari.

A lumeggiare l'entità del problema e l'urgenza di risolverlo, basteranno poche considerazioni.

Diffusione della tubercolosi e della brucellosi nel bestiame.

Può affermarsi che entrambe le malattie sono ormai presenti in tutto il territorio nazionale, seppure con medie di morbilità che variano notevolmente da una regione all'altra. Lo hanno confermato anche le indagini diagnostiche effettuate nel 1962 dal servizio veterinario di Stato, escludendo le zone di allevamento notoriamente molto infette.

Su 1.499.746 capi di bestiame sottoposti alla prova tubercolinica si è riscontrata una incidenza di positività nei bovini dell'8,6 per cento; su 1.009.251 animali saggiati per la brucellosi (bovini, ovini, equini), una positività del 4,1 per cento.

Per la tubercolosi si ritiene che la percentuale degli animali affetti vari dal 30 al 40

per cento nell'Italia Settentrionale, dove si raggiungono punte dell'80-90 per cento nelle province della Valle Padana, all'8-18 per cento nell'Italia Centrale e Meridionale.

I danni provocati dalle due malattie possono così sintetizzarsi.

A) Danni per la salute dell'uomo.

Derivano, come è notissimo, dal fatto che tali forme morbose degli animali possono trasmettersi all'uomo, sia per contatto diretto mediato o immediato, sia attraverso il consumo di vari prodotti zootecnici (carne, latte, eccetera).

Per questo aspetto sanitario-sociale del problema, basterà ricordare che in ciascuno degli ultimi anni sono stati denunciati in Italia oltre 7500 casi di brucellosi, che conferiscono al nostro Paese il triste primato in Europa della morbosità e mortalità per febbre miltaria, malattia che è totalmente scomparsa invece o fortemente regredita, per la eliminazione della fonte animale dell'infezione, nei Paesi che hanno già attuato la bonifica sanitaria del bestiame.

Lo stesso dicasi per la tubercolosi umana da micobatterio bovino, le cui forme linfoghiandolari, ossee, peritoneali, della infanzia specialmente, sono scomparse nei Paesi che hanno completato la bonifica sanitaria del bestiame per la tubercolosi, mentre si vedono ancora da noi, specie nelle campagne, e secondo autorevoli studiosi incidono per il 10-12 per cento dei casi di malattia tubercolare dell'uomo.

È chiaro che l'aspetto sanitario-sociale delle due malattie nelle persone ha anche un lato economico; si devono infatti considerare le passività costituite dai lunghi periodi di degenza ospedaliera, di incapacità lavorativa, di cure prolungate, causati dalle malattie. Secondo recenti dati statistici il costo unitario dei casi umani di febbre miltaria corrisponderebbe a circa 340.000 lire; e non inferiore, anche se più difficilmente valutabile, è da ritenersi il costo dei casi di tubercolosi di origine bovina, che hanno un lungo decorso.

B) *Danni inerenti alla diminuzione del reddito in genere del nostro patrimonio zootecnico.*

Noti e denunciati da tempo, sono ascrivibili alla notevole mortalità, alla insidiata fecondità e minor produttività in carne e latte del bestiame ammalato, alla minore competitività internazionale dei prodotti zootecnici. Calcoli elaborati da tecnici esperti della materia, confermati anche da rilievi statistici effettuati dal servizio veterinario di Stato, fanno ascendere le perdite dirette causate dalla tubercolosi e dalla brucellosi bovina a un valore superiore ai 50 miliardi di lire all'anno. A parte la gravità di questa cifra (che qualcuno ritiene anche inferiore alla realtà), la quale giustificherebbe di per sé qualsiasi sforzo inteso ad eliminare un danno di proporzioni allarmanti e che può aggravarsi anche per le restrizioni sanitarie imposte dagli stati esteri alle importazioni delle nostre specialità, oggi il problema deve essere oggetto di attenta e vorrei dire nuova considerazione anche in rapporto alla *situazione congiunturale*, dalla quale emerge imperiosa ed urgentissima la necessità di incrementare, con la bonifica sanitaria, il reddito degli allevamenti, sia per tentare un rimedio all'esodo dalla campagna delle popolazioni rurali che traggono fonte di vita dall'allevamento del bestiame, sia per contenere il continuo e crescente aumento dell'importazione di animali e di carni che sta logorando seriamente la nostra economia.

L'obiettivo della *eradicazione* della tubercolosi e della brucellosi dagli allevamenti e il sano incremento degli allevamenti stessi — come hanno dimostrato largamente le esperienze acquisite dagli Stati esteri che hanno già conseguito questo risultato, con grandissimi vantaggi largamente compensatori degli ingenti mezzi impiegati (come la

Danimarca, la Finlandia, la Germania Federale, l'Inghilterra, il Lussemburgo, la Norvegia, la Svezia, l'Olanda e la Svizzera) o sono prossimi a conseguirlo (il Belgio, l'Austria, la Francia), nonché le limitate ma classiche esperienze della scuola veterinaria milanese — si fonda su un trinomio fondamentale: la ricerca sistematica degli animali infetti da tubercolosi e brucellosi, il loro abbattimento, la sostituzione con altri animali sani.

È evidente che dovendo gli animali ammalati essere abbattuti, è indispensabile la concessione di adeguati sussidi agli allevatori, come già si fa per altre malattie in cui è obbligatorio l'abbattimento e per le quali il Ministero della sanità concede appositi contributi.

Ma di grande importanza per la riuscita della campagna di bonifica, oltre i mezzi finanziari, sono la predisposizione di piani operativi scientificamente studiati in rapporto alle situazioni generale e locali ed una loro corretta esecuzione pratica, cosa che richiede l'ausilio di uomini tecnicamente preparati, la massima collaborazione dei tecnici sanitari, dell'agricoltura e degli allevatori, e anche la possibilità di sanzioni adeguate nei confronti di allevatori, commercianti, inadempienti alle disposizioni sanitarie o poco scrupolosi.

A queste varie esigenze per l'avvio di una seria politica di bonifica integrale degli allevamenti, sembra decisamente indirizzato il presente disegno di legge, e il vostro relatore, pur vedendone i limiti e le insufficienze, non può nascondere il suo compiacimento, largamente condiviso nella 11^a Commissione igiene e sanità, per essere stati fundamentalmente accolti dal disegno di legge i criteri contenuti in due ordini del giorno approvati nel 1961 da questa Assemblea, che ci permettiamo di riportare in calce, poichè ci sembrano abbastanza riassuntivi dell'intero problema (*).

Il Senato,

considerato che per il raggiungimento degli scopi del Piano quinquennale per l'agricoltura — Piano verde — è di basilare importanza il settore zootecnico;

convinto tuttavia che nessuna seria politica di sviluppo della zootecnia è attuabile, senza una

bonifica sanitaria integrale del patrimonio zootecnico, che si impone con un carattere di esigenza prioritaria;

rilevato che tale bonifica è stata già conclusa o trovasi in fase avanzata di realizzazione in quasi tutti i Paesi europei, che ad essa hanno dedicato imponenti sforzi finanziari dello Stato e privati, ricavandone vantaggi che li hanno largamente

Critiche al disegno di legge.

Non sono mancate naturalmente. Accennerò solo alle più importanti, che riguardano la misura dello stanziamento straordinario stabilito in 40 miliardi di lire nel bilancio del Ministero della sanità e le modalità di ripartizione della spesa in 10 esercizi finanziari, a partire dall'esercizio 1963-64, ritenendosi generalmente inadeguato il primo, e discutibile per alcuni il criterio di ripartizione uniforme di 4 miliardi all'anno.

La maggioranza della Commissione, pur facendo voti ed approvando all'uopo anche un

compensati, sia nell'ordine economico per l'aumento del capitale zootecnico, della produttività, della qualità dei prodotti animali, per la riduzione dei costi e per il raggiungimento di un alto grado di competitività, e anche d'ordine igienico-sanitario generale, per la regressione o la scomparsa della morbosità umana per malattie trasmissibili all'uomo dalle bestie;

constatato che i danni economici causati alla nostra zootecnia dalla tbc, dall'afte, dalla brucellosi, dalle malattie contagiose, dalla idatidosi, eccetera, nonché dalle malattie cosiddette « da ambiente », per l'alta percentuale media annuale degli scarti (il 20 per cento!), per la diminuzione della produttività, per l'incidenza sulle qualità dei prodotti, sono intollerabili, costituendo una perdita annuale valutabile in circa 300 miliardi di lire, che è causa essenziale della grave crisi del settore e fattore importante di quella dell'agricoltura ed è ragionevolmente destinata ad aggravarsi, non ponendovi rimedio, con la caduta delle protezioni doganali prevista dai trattati e il pericolo che si elevino barriere sanitarie alle nostre esportazioni;

ritiene indispensabile, urgente e indilazionabile la bonifica sanitaria integrale del nostro patrimonio zootecnico.

Considerato che a questo scopo non sono propriamente indirizzate nè minimamente sufficienti, sia le misure che lo stanziamento di 35 miliardi, previsti dal Piano quinquennale;

considerato d'altra parte che la difesa sanitaria del bestiame è di competenza del Ministero della sanità, ma che gli stanziamenti ordinari per il settore veterinario nel bilancio di questo Ministero non possono assolutamente permettere l'attuazione di questa bonifica;

rilevato che essa, per evidenti ragioni, interessa strettamente anche il Ministero dell'agricoltura e che per la sua piena riuscita si impone il massimo auspicabile coordinamento, a tutti i livelli, fra i due Ministeri dell'agricoltura e della sanità;

preso atto che secondo tecnici autorevoli un piano siffatto di risanamento integrale del bestiame, il solo che può dare rapidamente i frutti necessari, è attuabile con una spesa da parte dello Stato dell'ordine di 100 miliardi in dieci anni, suscettibili di riduzione con una politica che promuova con opportuni provvedimenti, ad esempio un prezzo differenziato del latte, il concorso finanziario degli allevatori e del capitale privato,

apposito ordine del giorno del senatore Perino, affinché lo stanziamento possa essere successivamente integrato, ha riconosciuto che esso è comunque di entità tale da permettere senz'altro una notevole e seria opera di bonifica nei confronti della tubercolosi e della brucellosi del bestiame. Esso consentirà infatti di proseguire ed estendere a tutti gli allevamenti bovini le provvidenze stabilite dalla legge straordinaria 27 novembre 1956, n. 1367, onore del Ministero dell'agricoltura, con la quale, mediante un piano quinquennale, si è inteso di avviare l'azione di risanamento del patrimonio zootecnico, li-

invita il Governo a fare ogni sforzo per reperire con la maggiore sollecitudine i fondi necessari per un Piano di risanamento sanitario integrale del bestiame, a necessaria integrazione del « Piano verde », ed in particolare i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità:

a) a farsi interpreti di questa esigenza vitale in sede collegiale di Governo;

b) a potenziare operativamente le disposizioni già esistenti, a predisporre e a prendere di concerto tutti i provvedimenti nuovi opportuni per una razionale, disciplinata, economica esecuzione di questa bonifica integrale sanitaria del patrimonio zootecnico, sulla base e nel solco della dottrina scientifica e dell'esperienza pratica largamente probante, già acquisita anche nel nostro Paese.

(Samek Lodovici, Indelli, Di Grazia, De Bosio, Russo, Boccassi, De Unterrichter, Tibaldi, Turani, Alberti, Monni, Bonadies, Buizza, Monaldi, Ferrari, Guidoni, Dardaneli, Banfi, Carelli, Cadorna, Crolanza, Moneti, Bolettieri)

Seduta pubblica 24 maggio 1961 (Piano Verde).

Il Senato,

richiamando il dispositivo dell'ordine del giorno Samek Lodovici ed altri su l'urgenza e per l'attuazione di un piano organico di risanamento sanitario integrale del bestiame, approvato dal Senato il 24 maggio 1961 in sede di discussione del Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura,

rinnova vivissime premure al Governo affinché, considerati i gravissimi, crescenti danni che lo stato sanitario attuale del bestiame ci apporta e minaccia, e anche l'esempio e i risultati realizzati in questo campo dagli altri Paesi europei, si faccia ogni sforzo per reperire i fondi all'uopo necessari, calcolati nell'ordine di 100 miliardi di lire in 10 anni;

invita il Ministro della sanità, quale responsabile dei servizi veterinari di Stato, a rendersi interprete, insieme al Ministro dell'agricoltura, della indispensabilità e convenienza economica dell'invocato finanziamento straordinario, anche sotto l'aspetto della difesa della sanità pubblica, oltre quello dell'avvenire della zootecnica.

(Samek Lodovici)

Seduta pubblica 21 giugno 1961 (Bilancio Sanità).

mitatamente però a particolari categorie di allevamenti più qualificati, lasciando quindi impregiudicata, per l'assoluta insufficienza di fondi, la risoluzione del problema della bonifica sanitaria integrale. Obiettivo il cui raggiungimento è indispensabile e pel quale sono pure da ritenersi del tutto inadeguati, come già ebbi occasione di osservare, anche gli stanziamenti previsti dalla legge n. 454 (Piano verde).

I fondi previsti dall'attuale disegno di legge saranno destinati integralmente al finanziamento di piani di profilassi studiati da competenti, al centro e nelle singole Province, e approvati dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'agricoltura e foreste.

La prevalente responsabilità data ai tecnici della Sanità, la loro stretta collaborazione con i tecnici dell'agricoltura, la larga rappresentatività dei vari interessi nelle Commissioni di studio e attuazione previste, lascia fondatamente sperare che la bonifica sarà studiata e attuata organicamente e sistematicamente e pertanto darà risultati largamente positivi: se i fondi verranno spesi oculatamente e potranno successivamente essere integrati e se anche non si mancherà di prendere e di far rispettare, sul piano operativo, le misure necessarie ad impedire reinfezioni degli allevamenti già bonificati (sorveglianza sul commercio del bestiame!, sanzioni e procedimento d'ufficio nei confronti degli allevatori indisciplinati o poco intelligenti). D'altra parte, correlativamente a queste misure strettamente sanitarie, è vivamente auspicabile che da parte del Ministero dell'agricoltura, coi fondi recentemente messi a disposizione per la zootecnia, venga dato l'avvio anche alla indispensabile *bonifica dei ricoveri* del bestiame, poichè è notorio che le condizioni antigieniche dei ricoveri e abbeveratoi hanno la loro grande importanza nella diffusione del contagio tubercolare e anche brucellare.

Ragione degli emendamenti approvati dalla Commissione.

La Commissione, pur rendendosi conto della urgenza di approvare il disegno di legge,

ha ritenuto necessari alcuni emendamenti al testo pervenuto dalla Camera, sia per rendere del tutto chiara la dizione di qualche comma importante, sia per assicurare la massima efficacia alle disposizioni legislative e per evitare qualche possibile inconveniente.

Articolo 1.

L'articolo 1 è stato approvato con una modificazione, suggerita dalla Commissione finanze e tesoro, allo scopo di superare le difficoltà derivanti dalla entrata in vigore della legge 1° marzo 1964, n. 62, con la quale viene modificata la decorrenza dell'esercizio finanziario del bilancio dello Stato.

Articolo 2.

Nel secondo comma, in merito alla misura dell'indennità, si è ripristinato, con parere favorevole del Governo, il testo ministeriale, sembrando opportuna la soppressione dell'inciso vago e discrezionale « nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo precedente » e preferibile porre un limite concreto, di lire 60.000.

Questo è del resto previsto dal testo unico per altre malattie, come la morva, la peste bovina, la pleuropolmonite, in cui si dà un'indennità di 18.000 lire a capo, pur venendo l'animale interamente distrutto. D'altra parte un limite è consigliato dalla opportunità di scoraggiare eventuali allevatori poco scrupolosi che, in mancanza, potrebbero avere interesse a sacrificare gli animali che non rendono più ed anche a speculare con l'acquisto di bestiame da scarto per avere poi l'indennizzo. Infine è da rilevare che anche altre Nazioni, che hanno già bonificato o quasi, ad esempio la Svizzera e la Francia, hanno pure ritenuto necessario porre un limite preciso all'indennizzo (55.000-60.000 lire).

Al terzo comma dello stesso articolo 2, interpretando la *mens* del legislatore della Camera, che evidentemente per ragioni sociali ha voluto favorire, cioè indennizzare in maggior misura i piccoli proprietari, non si è ritenuto opportuno parlare specificatamente di coltivatori diretti, ma semplice-

mente di « proprietari », dizione largamente comprensiva, essendo la modestia della proprietà il titolo che dà diritto al trattamento preferenziale e non la particolare qualifica degli interessati (coloni, mezzadri, eccetera).

Per migliore intelligenza del testo della Camera, suscettibile di interpretazione contraria allo spirito della legge, si è precisato inoltre, emendando la dizione, che la maggiore indennità a favore dei piccoli proprietari è pari al cento per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello; si è soppressa infine, per la ragioni già esposte, la frase terminale del comma « sempre nei limiti degli stanziamenti fissati dall'articolo 1 della presente legge ».

L'emendamento aggiuntivo dopo il quarto comma: « *L'indennità di cui ai commi precedenti non è corrisposta se l'animale abbattuto non è sostituito entro 60 giorni da altro animale sano* » ha la sua giustificazione nella necessità di tutelare gli interessi del mezzadro non comproprietario, privato degli utili di stalla per l'abbattimento dell'animale ammalato, e anche nell'interesse generale di stimolare il ripristino sollecito della forza numerica dell'allevamento, il che richiederà evidentemente anche snellezza e sollecitudine da parte degli organi competenti nei provvedimenti di liquidazione delle indennità.

Formale e forse discutibile è la sostituzione della parola « *determinazione* » con l'altra di « *corresponsione* ». Essa è stata proposta e approvata, sembrando che la misura dell'indennità sia in realtà determinata percentualmente dai commi precedenti e che pertanto i decreti ministeriali dovessero riferirsi essenzialmente alle modalità di corresponsione. Sembra tuttavia al relatore che, anche nella nuova dizione, sia implicito ed indispensabile lasciare ai decreti ministeriali una facoltà di determinazione della misura dell'indennità ipotizzabile nei vari casi.

Al sesto comma, all'ultimo capoverso, lo emendamento proposto e approvato su parere conforme del Governo è inteso ad allargare la rappresentatività della Commissione centrale, incaricata del parere sui piani di profilassi, con l'inclusione di due rappresentanti dei mezzadri.

Articolo 3.

È costituito dall'ultimo comma trasferito dall'articolo 2, che afferma la competenza del veterinario provinciale per l'adozione dei provvedimenti d'esecuzione dei piani di bonifica, e dal richiamo del disposto delle leggi vigenti che permettono esecuzioni di ufficio a spese degli interessati non ottemperanti spontaneamente.

Articolo 4.

A questo articolo, l'emendamento approvato con conforme parere del Governo rispecchia la necessità evidente che gli allevatori, cioè le categorie professionali tra le più interessate perchè essenzialmente dedite all'allevamento del bestiame, abbiano adeguata rappresentanza anche nelle Commissioni provinciali di attuazione.

Gli articoli 5, 6 e 7 del testo approvato dalla Commissione riproducono senza modifiche, rispettivamente gli articoli 4, 5 e 6 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

* *

A questo punto al relatore, che si scusa per la sinteticità della relazione, non resta che raccomandare ed augurare una sollecita approvazione della legge, essendo convinto profondamente che, anche se per le ristrettezze del bilancio lo stanziamento previsto appare inferiore ai bisogni ed è auspicabile che possano successivamente venire anche altri provvedimenti legislativi intesi a realizzare una bonifica sanitaria integrale riguardante tutte le malattie, la legge attuale è comunque notevole poichè rappresenta, con la presa di coscienza potremmo dire ufficiale del problema, l'inizio di un nuovo corso, e per la sua preminente impostazione tecnico-sanitaria, appare un validissimo strumento di bonifica. Ne va data lode ai molti studiosi, funzionari di Stato e parlamentari che l'hanno tenacemente sollecitata, al Governo che se ne è reso valido interprete, reperendo i fondi, e al Parlamento che vorrà approvarla.

SAMEK LODOVICI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio 1972-73, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

Art. 2.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi è attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

Nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo precedente, ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta una indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

Ai coltivatori diretti, con una proprietà fino a dieci capi di bestiame bovino, sarà corrisposta una indennità pari al cento per cento del valore dell'animale abbattuto, sempre nei limiti degli stanziamenti fissati dall'articolo 1 della presente legge.

L'indennità non è concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro 30 giorni da quello dell'importazione.

I criteri per la determinazione dell'indennità saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e foreste.

I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal Direttore generale dei servizi

DISEGNO DI LEGGETESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta, a partire dall'esercizio finanziario 1963-64, fino all'importo complessivo di lire 40 miliardi, la somma annua di lire 4.000 milioni per provvedere al risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi.

Art. 2.

Il risanamento degli allevamenti dalla tubercolosi bovina e dalla brucellosi è attuato mediante piani di profilassi. In questi saranno stabiliti i casi in cui sono obbligatori l'esecuzione delle prove diagnostiche, la marcatura e l'abbattimento degli animali infetti.

Ai proprietari degli animali abbattuti sarà corrisposta una indennità pari all'80 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello, e in ogni caso non superiore a lire 60.000 a capo.

Ai proprietari con una proprietà non superiore a dieci capi di bestiame bovino sarà corrisposta una indennità pari al 100 per cento della differenza tra il valore dell'animale da vita e quello dell'animale da macello.

L'indennità non è concessa per gli animali importati dall'estero quando l'infezione sia stata diagnosticata entro 30 giorni da quello dell'importazione.

L'indennità di cui ai commi precedenti non è corrisposta se l'animale abbattuto non è sostituito entro 60 giorni da altro animale bovino sano.

I criteri per la corresponsione dell'indennità saranno stabiliti con decreti del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

veterinari del Ministero della sanità e composta:

di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad Ispettore generale;

dell'Ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità — rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari — con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

di due rappresentanti dei coltivatori diretti, scelti fra le associazioni più rappresentative, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro della sanità su terne presentate dalle singole associazioni.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I provvedimenti d'esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale.

Art. 3.

In ogni provincia una Commissione, presieduta dal veterinario provinciale e composta del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre membri designati dalla Amministrazione provinciale, propone i programmi di

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione).

I piani di profilassi sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere di un'apposita Commissione presieduta dal Direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità e composta:

di un funzionario della Direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore ad Ispettore generale;

dell'Ispettore generale capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

di due funzionari della carriera direttiva del Ministero della sanità — rispettivamente dei ruoli amministrativi e veterinari — con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata;

di un rappresentante dell'Unione nazionale delle Province d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia;

di un rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

di due rappresentanti dei coltivatori diretti, di due rappresentanti dei mezzadri, di un rappresentante degli agricoltori, di due rappresentanti delle organizzazioni cooperative agricole, tutti scelti dal Ministro della sanità su terne presentate dalle associazioni più rappresentative delle singole categorie.

Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva dei veterinari del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a veterinario provinciale superiore.

La Commissione è nominata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 3.

I provvedimenti di esecuzione del piano sono adottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la pro-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

risanamento e di profilassi da sottoporre all'esame e parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi di cui all'articolo 2, comma primo, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 5.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 6.

All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla Commissione).

cedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.

Art. 4.

In ogni provincia una Commissione, presieduta dal veterinario provinciale e composta del Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di due rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della provincia, di un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura e di tre membri designati dalla Amministrazione provinciale, propone i programmi di risanamento e di profilassi da sottoporre all'esame e parere della Commissione di cui all'articolo precedente.

Art. 5.

Per le spese necessarie all'attuazione dei piani di profilassi di cui all'articolo 2, comma primo, possono essere autorizzate aperture di credito a favore dei veterinari provinciali ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 6.

Le somme stanziare ai sensi della presente legge, ed eventualmente non impegnate in un esercizio, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 7.

All'onere di lire 4.000 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 verrà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.